

Aggiornamento fiscale

Giugno 2024

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO.....	3
✓ Adempimento Collaborativo (Decreti Ministeriali 29 aprile 2024 e 20 maggio 2024)	3
✓ Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (D.M. 14 giugno 2024)	3
✓ Accordo sullo smart working dei lavoratori frontalieri in Svizzera	3
✓ Regolarizzazione del magazzino: fissati i coefficienti di maggiorazione (D.M. 24 giugno 2024)	4
✓ Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (D.M. 25 giugno 2024)	4
✓ Revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.L. n. 87 del 14 giugno 2024)	4
PROVVEDIMENTI.....	5
✓ Individuazione dell'ufficio competente in attuazione dell'art. 38-bis, comma 1, lett. g) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 257290 del 5 giugno 2024)	5
✓ Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 262747 del 11 giugno 2024)	6
✓ Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo per la dichiarazione IVA per il 2023 (Provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024).....	6
PRASSI MINISTERIALE	6
FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE.....	6
✓ Crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0" – Trasmissione dati (FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2024)	6
RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO	7



✓ IVA – Note di variazione – Infruttuosità procedura concordato preventivo (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 126 del 3 giugno 2024)	7
✓ Gruppo IVA – inclusione di una nuova società – errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 128 del 3 giugno 2024)...	7
✓ IVA – Trattamento applicabile ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024)	7
✓ Costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 132 del 12 giugno 2024)	8
✓ Compensazione: esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 136 del 20 giugno 2024).....	8
✓ Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi (Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 142 del 24 giugno 2024).....	8
CIRCOLARI.....	9
✓ Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 – (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 31 maggio 2024)	9
✓ Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni - (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024)	9
✓ Misure in materia di agevolazione prima casa under 36 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 giugno 2024)	10
✓ Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2023 (Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2024)	10
✓ Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024)	10
AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE.....	11
✓ Mancato esercizio del potere accertativo – Effetti (Cassazione, sent. n. 15436 del 3 giugno 2024)	11
✓ Società di gestione del risparmio (SGR) – Responsabilità del debito IVA relativo al fondo comune estinto (Cassazione, sent. n. 16285 del 12 giugno 2024)	11
UNIONE EUROPEA	12
✓ Non configura stabile organizzazione ai fini IVA la società del gruppo che esegue lavorazioni sui beni della controllante estera (Corte di Giustizia UE, n. C – 533/22 del 13 giugno 2024)	12
ASSONIME	12
✓ Circolare n. 12/2024 - La dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle società di capitali 2024 e i relativi versamenti	12



AGGIORNAMENTO NORMATIVO

✓ **Adempimento Collaborativo (Decreti Ministeriali [29 aprile 2024](#) e [20 maggio 2024](#))**

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024 n.132 i Decreti Ministeriali 29 aprile 2024 e 20 maggio 2024, in merito al regime di Adempimento Collaborativo di cui agli artt. da 3 a 7 del D. Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015.

Il citato regime offre l'opportunità di gestire le situazioni di incertezza attraverso un confronto preventivo su elementi di fatto, nonché si presta a prevenire e risolvere anticipatamente potenziali controversie fiscali, con benefici sia per l'Agenzia delle Entrate che per il contribuente.

In particolare, i decreti riguardano:

- **Codice di Condotta:** il D.M. 29 aprile 2024 approva il Codice di Condotta, finalizzato ad indicare e definire gli impegni assunti reciprocamente tra Agenzia delle Entrate e contribuenti aderenti al regime di Adempimento Collaborativo. Il Codice di Condotta vincola i soggetti a partire dal periodo d'imposta nel quale è effettuata la richiesta all'Agenzia delle Entrate di adesione al regime ed è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d'imposta successivi, salvo espressa comunicazione del contribuente di non permanere nel regime di Adempimento Collaborativo.
- **Diritto di Interpello:** il D.M. 20 maggio 2024 ha apportato modifiche al D.M. 15 giugno 2016 in materia di interpello preventivo abbreviato per i contribuenti che aderiscono al citato regime. Tra le modifiche, il decreto prevede che l'Agenzia delle Entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole a un'istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione contraria a una comunicazione di rischio, invita il contribuente a un contraddittorio per illustrargli la propria posizione.

✓ **Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (D.M. [14 giugno 2024](#))**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2024 n.139, il Decreto Ministeriale 14 giugno 2024, con il quale è approvata la metodologia di calcolo delle proposte di concordato preventivo biennale. Tale metodologia fissa i livelli di redditività minimi settoriali, sulla base delle spese per lavoro dipendente dichiarato dai soggetti ISA; il reddito ai fini del concordato non potrà essere inferiore a tale valore, variabile a seconda dell'ISA applicabile nel caso di specie.

Vengono anche individuate le circostanze eccezionali che, se determinano minori redditi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

✓ **[Accordo](#) sullo smart working dei lavoratori frontalieri in Svizzera**

Il 6 giugno 2024 è stato siglato il nuovo accordo fra Italia e Svizzera che disciplina in via definitiva il telelavoro per i frontalieri. L'Accordo, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2024, fa seguito alla L. n. 83 del 16 giugno 2023 di ratifica dell'Accordo Italia-Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri ed alla dichiarazione d'intenti firmata a novembre 2023. La sottoscrizione del Protocollo di modifica di tale Accordo consente di svolgere il 25% delle ore lavorative da remoto, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell'anno civile, senza perdere lo status di frontaliere.

Tale previsione vale sia per i frontalieri che tassano il reddito secondo le recenti normative, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati, sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all'art. 9 dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, per i quali continua ad applicarsi il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani).

✓ **Regolarizzazione del magazzino: fissati i coefficienti di maggiorazione ([D.M. 24 giugno 2024](#))**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024 n. 147, il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2024, che definisce i coefficienti di maggiorazione che gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali potranno utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino di cui all'art. 1, commi da 78 a 80, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Al decreto sono allegate le tabelle contenenti i coefficienti da applicare per ciascuna classe di attività Ateco.

✓ **Maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ([D.M. 25 giugno 2024](#))**

Il D.M. 25 giugno 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024) stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023, che dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del citato decreto legislativo. In particolare:

- **determinazione dell'agevolazione:** il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Si tratta quindi di un'extra deduzione pari al 20% (o al 30% in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione e opera ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP). Il beneficio si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi.
- **costo riferibile all'incremento occupazionale:** in presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra:
 - il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9. Conto economico, secondo quanto previsto dall'OIC 12);
 - l'incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.
- **misura della super deduzione:** Ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale come sopra determinato è maggiorato (art. 5 co. 2 e 3 del DM del 25 giugno 2024):
 - di un importo pari al 20%;
 - di un ulteriore 10% in relazione nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela individuate nell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023; in tal caso, quindi, la maggiorazione totale sarà pari al 30% (cfr. relazione illustrativa al DM 25 giugno 2024).

✓ **Revisione del sistema sanzionatorio tributario ([D.L. n. 87 del 14 giugno 2024](#))**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024 n.150, il D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 che revisiona il sistema sanzionatorio tributario, e modifica in particolare (i) il D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA, (ii) il D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 relativo alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi e (iii) il D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie, sulla produzione e sui consumi, nonché ad altri tributi indiretti.

Le principali novità riguardano il principio di proporzionalità delle sanzioni; infatti, se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile,

quest'ultima sarà ridotta fino ad 1/4 della misura prevista o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

È stata introdotta una causa di non punibilità, per la quale non potrà essere sanzionato quel contribuente che decide di adeguarsi alle indicazioni dell'Amministrazione Finanziaria in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, presentando una dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti di prassi che hanno reso palese l'irregolarità ed effettuando il pagamento dell'imposta, sempre che la violazione sia dipesa da condizioni di incertezza.

Le nuove sanzioni sono ridotte rispetto alle attuali: ad esempio, l'infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma col 70% della maggiore imposta, gli omessi versamenti non più col 30% ma col 25%, le indebite compensazioni di crediti inesistenti non più dal 100% al 200% ma col 70% e nel caso di crediti non spettanti non più col 30% ma col 25%.

Entrata in vigore e favor rei: le nuove sanzioni introdotte dal Decreto in commento sono vengono applicate solo alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024 e non sono quindi retroattive, senza applicazione del principio del *favor rei*.

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico: un'altra significativa novità introdotta dalla riforma è la possibilità di usufruire anche col ravvedimento dell'istituto del "cumulo giuridico" che permette, a fronte di più violazioni, di scontare un'unica sanzione. Il cumulo opera limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo d'imposta. Ai fini del calcolo della sanzione unica nel ravvedimento operoso, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti un apposito software.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso, superato il termine di un anno o il termine della dichiarazione in cui l'errore è stato commesso, la riduzione della sanzione passa da 1/8 a 1/7.

Crediti non spettanti e crediti inesistenti: il decreto introduce la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. Per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono considerati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento. Per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

PROVVEDIMENTI

- ✓ **Individuazione dell'ufficio competente in attuazione dell'art. 38-bis, comma 1, lett. g) del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 257290 del 5 giugno 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 257290 del 5 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di individuazione delle procedure da applicare in caso di mancata indicazione del domicilio fiscale del contribuente (come specificato nell'art. 38-bis, comma 1, lett. g) del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024), prevedendo che la competenza alla formazione dell'atto di recupero spetta:

- all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione; oppure,
- in assenza di domicilio fiscale, alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate che al momento della commissione della violazione risulta competente con riferimento al luogo in cui la violazione è stata commessa.



✓ **Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 262747 del 11 giugno 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 262747 dell' 11 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ("ZES Unica") e le relative istruzioni.

La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo per gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024 e dev'essere trasmessa dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 esclusivamente con modalità telematiche.

L'Agenzia ha chiarito inoltre che, per poter utilizzare il credito d'imposta relativo ad investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il contribuente può utilizzare – a partire dal 31 luglio 2024 e fino al 17 gennaio 2025 – lo stesso modello per comunicare all'Agenzia l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato (c.d. "comunicazione integrativa").

✓ **Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo per la dichiarazione IVA per il 2023 ([Provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 264078 del 12 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto l'invio delle comunicazioni delle anomalie riscontrate nella dichiarazione IVA 2024 relativa all'anno d'imposta 2023.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente dai soggetti passivi IVA per verificare, per l'anno d'imposta 2023, l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.

Le comunicazioni sono inviate tramite PEC al domicilio digitale dei singoli contribuenti, i quali potranno consultarle anche tramite "Cassetto fiscale" o area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

L'eventuale dichiarazione non presentata potrà essere trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario (che era lo scorso 30 aprile) beneficiando delle sanzioni ridotte (art. 13, comma 1, lettera c), D. Lgs. 472 del 18 dicembre 1997).

PRASSI MINISTERIALE

FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE

✓ **Crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0" – Trasmissione dati ([FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la FAQ del 19 giugno 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento dei modelli F24 relativi all'utilizzo dei crediti d'imposta "Transizione 4.0", a seguito dell'avvenuta presentazione delle relative comunicazioni.

L'Agenzia ha chiarito che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del Gestore dei Servizi Energetici ("GSE") e del successivo invio all'Agenzia, per evitare lo scarto dei modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall'impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest'ultimo all'Agenzia, dal 17 giugno 2024 sono state sospese le ricevute dei relativi modelli F24 per 30 giorni. In tale periodo, l'Agenzia verifica periodicamente se l'informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso di esito positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento. Altrimenti, in assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, la delega F24 sarà scartata.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

✓ IVA – Note di variazione – Infruttuosità procedura concordato preventivo ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 126 del 3 giugno 2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 126 del 3 giugno 2024, si è espressa in merito al termine a decorrere del quale è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 ("Decreto IVA"), alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 in tema di termini per l'emissione. Nel caso di specie, il debitore era stato inizialmente soggetto a una procedura di concordato preventivo (avviata prima del 26 maggio 2021) e successivamente a una procedura fallimentare.

A tal riguardo, l'Agenzia ha richiamato l'art. 69-*bis* del Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e l'art. 170, comma 2 del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ("Codice della crisi d'impresa"), con i quali il Legislatore ha sancito il principio secondo cui sussiste un collegamento temporale fra diverse procedure concorsuali destinate a regolare una situazione di dissesto dell'impresa.

L'Agenzia ha chiarito che – poiché il concordato preventivo era stato avviato prima del 26 maggio 2021 – restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 26 del Decreto IVA ante riforma, per cui, ai fini dell'emissione della nota di variazione IVA, è necessario attendere l'infruttuosità della procedura.

✓ Gruppo IVA – inclusione di una nuova società – errata indicazione della partita IVA nelle fatture attive e passive ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 128 del 3 giugno 2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 128 del 3 giugno 2024, si è espressa in merito all'inclusione di una società in un Gruppo IVA già costituito e sulla modalità di regolarizzazione delle fatture attive e passive recanti la partita IVA individuale e non in quella del Gruppo IVA.

In particolare, l'Istante ha affermato che la comunicazione per l'inclusione della nuova società nel Gruppo IVA è stata trasmessa tardivamente fruendo dell'istituto della remissione *in bonis* e, per tale motivo, l'indicazione della partita IVA del Gruppo determinava lo scarto delle fatture.

L'Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dal contribuente. In particolare, stante la decorrenza dell'inclusione della società nel Gruppo IVA a far data dal 1 gennaio 2024 e, conseguentemente, il venir meno della sua soggettività passiva individuale ai fini IVA dalla medesima data e per il tempo di efficacia dell'opzione, la regolarizzazione può avvenire (i) per le fatture di acquisto, attraverso la procedura di cui all'art. 6, comma 8, del D. Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 con l'emissione di autofatture e la loro contabilizzazione ai fini della detrazione dell'IVA; (ii) per le fatture di vendita con l'inclusione nella liquidazione del Gruppo, per garantire il rispetto degli adempimenti dichiarativi e di versamento.

✓ IVA – Trattamento applicabile ai contributi erogati da un Ente pubblico ai beneficiari, sotto forma di servizi, attraverso i soggetti attuatori ([Risposta ad Interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 131 del 7 giugno 2024](#))

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 131 del 7 giugno 2024, si è espressa in merito all'applicazione dell'IVA sui contributi erogati, per il tramite di soggetti attuatori, da un Ente pubblico sotto forma di servizi innovativi finanziati nel PNRR.

In particolare, l'Agenzia ha affermato che il finanziamento delle attività connesse all'erogazione di servizi ai soggetti beneficiari non è soggetto a IVA né nel rapporto tra l'Ente pubblico e il soggetto attuatore in quanto mera erogazione di denaro ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto IVA, né nel rapporto tra quest'ultimo e i beneficiari, sempre per carenza del presupposto oggettivo.

✓ **Costo fiscale delle azioni di società non residente acquisite per successione**
[\(Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 12 giugno 2024\)](#)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 132 del 12 giugno 2024, si è espressa in merito alla tassazione, ai sensi dell’art. 68, comma 6 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (“TUIR”), di un lascito testamentario di azioni che assume rilevanza fiscale sia in Italia che in Francia.

In particolare, l’Agenzia ha affermato che in caso di acquisizione di partecipazioni per successione, il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all’acquisizione della partecipazione medesima, compresa l’imposta di successione e donazione, anche se pagata all’estero.

✓ **Compensazione: esclusione del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 per i quali è in corso regolare rateazione**
[\(Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 136 del 20 giugno 2024\)](#)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 136 del 20 giugno 2024, si è espressa in merito al divieto di compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 per i soggetti con debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro (art. 4 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2024).

In particolare, si è espressa in merito alla possibilità di poter effettuare le compensazioni mediante Modello F24 nel caso in cui:

- i debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di importo superiore a 100.000 euro, sono oggetto di piani di rateizzazione per i quali non è intervenuta decadenza;
- il contribuente detiene dei crediti d’imposta, tra i quali alcuni derivanti dal superbonus, ex art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Con riferimento al punto 1, l’Agenzia ha affermato che, in continuità con le previsioni già contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, allo stato attuale della normativa, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari. Con riferimento al punto 2, invece, l’Agenzia ha affermato che l’utilizzo di crediti d’imposta derivanti dai c.d. “bonus edilizi”, a fronte di iscrizioni a ruolo superiori a 10.000 euro, sarà oggetto di specifica regolamentazione da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, così come previsto dall’art.121, comma 3-*bis*, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

✓ **Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi**
[\(Risposta ad Interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 142 del 24 giugno 2024\)](#)

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 142 del 24 giugno 2024, si è espressa in merito alla possibilità di dematerializzare le note spese ed i documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale.

In particolare, ha affermato che tale argomento era già stato affrontato in diversi documenti di prassi, tra i quali la Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e la Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018.

A tal proposito, viene evidenziato dall’Agenzia delle Entrate che, laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità ed autenticità dei documenti è possibile adottare il processo di dematerializzazione.

Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico

non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati riportati. È necessario, dunque, che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, una volta completata la procedura di conservazione dei documenti in formato elettronico, è possibile procedere alla distruzione degli eventuali originali cartacei, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. del 17 giugno 2014.

CIRCOLARI

✓ Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2023 – ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12/E del 31 maggio 2024](#))

La circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 dell'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti posti dai CAF riguardo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per il periodo d'imposta 2023.

I principali punti trattati sono:

- utilizzo del modello 730 Semplificato: a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, relative al periodo d'imposta 2023, chi non ha la partita IVA e possiede solo redditi diversi da quelli di lavoro dipendente può utilizzare il modello 730/2024 senza sostituto d'imposta;
- quadro W: questo nuovo quadro del modello 730 permette di dichiarare i redditi di capitale esteri.;
- visto di conformità sulla dichiarazione: per i terreni rivalutati nel Quadro L del modello 730, il CAF o il professionista deve conservare le quietanze di pagamento dell'imposta versata e le perizie giurate;
- detrazione Irpef per case energetiche e agevolazione prima casa "under 36": le due agevolazioni non sono cumulabili. Se un contribuente ha beneficiato del credito d'imposta prima casa "under 36", non può richiedere la detrazione del 50% dell'IVA per l'acquisto di abitazioni di classe energetica A o B;
- certificazioni uniche tardive e ravvedimento operoso: in caso di trasmissione tardiva delle CU, la violazione può essere sanata con il ravvedimento operoso. La sanzione non è applicabile se l'invio avviene entro cinque giorni dalla scadenza e ridotta a un terzo se il ritardo non supera sessanta giorni.

✓ Novità sulla disciplina delle plusvalenze risultanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni - ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2024](#))

La Circolare n.13/E del 13 giugno 2024 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove regole introdotte dalla Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ("Legge di Bilancio 2024") riguardanti la plusvalenza derivante dalla cessione di immobili soggetti a interventi di Superbonus. Le nuove norme, con decorrenza sulle cessioni dal 1 gennaio 2024, includono la plusvalenza tra i redditi diversi se la cessione avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori.

L'Agenzia specifica che la plusvalenza riguarda tutti i fabbricati, tranne quelli ricevuti per successione o adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni precedenti la cessione, a nulla rilevando se gli interventi siano stati effettuati dal proprietario o da altri aventi diritto alla detrazione.

Inoltre, viene evidenziato che la normativa non considera rilevanti né le percentuali di detrazione né le modalità di fruizione del Superbonus.

In particolare, la plusvalenza si realizza solo per la prima cessione a titolo oneroso entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, escludendo eventuali cessioni successive.

Con riferimento alla determinazione della plusvalenza, ci si basa sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione, compresi i costi inerenti. Se la cessione avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori e sono state utilizzate opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, le spese degli interventi non possono essere riconosciute come incremento del prezzo. Oltre 5 anni, si considera il 50% delle spese sostenute.

✓ **Misure in materia di agevolazione prima casa under 36 ([Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18 giugno 2024](#))**

La Circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2024 chiarisce l'agevolazione fiscale di cui all'art. 64, commi 6-11 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (esenzione da imposte d'atto) come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023 ("Decreto Milleproroghe"), per l'acquisto della prima casa da parte di under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro. La scadenza per l'acquisto è prorogata al 31 dicembre 2024, purché il preliminare sia stato registrato entro il 31 dicembre 2023. In particolare, non è sufficiente la mera stipula nel 2023 se la registrazione avviene nel 2024. Inoltre, il beneficio non si applica in caso di aggiudicazione immobiliare nel 2023 con decreto di trasferimento nel 2024.

Inoltre, l'art. 3, comma 12-*quaterdecies*, del Decreto Milleproroghe introduce un credito d'imposta per atti soggetti a IVA, in misura pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state effettivamente dovute ai sensi del comma 12-*terdecies* del citato articolo 3, per gli atti definitivi stipulati tra il 1 gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024. Per accedere al beneficio, il contribuente deve dichiarare al notaio la volontà di fruirla e dimostrare di possedere i requisiti ISEE richiesti dalla normativa.

Il requisito anagrafico (meno di 36 anni) e reddituale (ISEE non superiore a 40.000 euro) deve essere verificato alla data dell'atto definitivo.

L'Agenzia precisa che il credito d'imposta riguarda l'imposta di registro (compresa quella eventualmente corrisposta per acconti o caparre sul preliminare), le imposte ipocatastali e l'Iva, come pure l'imposta sostitutiva mutui. Inoltre, detto credito è utilizzabile solo nel periodo tra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e, in caso di mancato utilizzo, non sarà ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso.

✓ **Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2023 ([Circolare n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2024](#))**

La Circolare n. 15 dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2024, tratta degli indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA") per il periodo d'imposta 2023 e commenta norme che hanno influenzato gli ISA, come il Decreto Legislativo n.1 del 8 gennaio 2024, che introduce semplificazioni degli adempimenti tributari.

La modulistica ISA 2024 mantiene la struttura consolidata, con l'aggiunta di un nuovo campo per evitare anomalie nell'applicazione degli indicatori. Il regime premiale ISA vede l'innalzamento delle soglie per l'esonero dal visto di conformità per i crediti IVA e imposte dirette, graduato in base ai livelli di affidabilità fiscale ottenuti. I contribuenti con punteggio ISA di almeno 9 possono accedere ai benefici premiali senza visto per crediti fino a 70.000 Euro per l'IVA e 50.000 Euro per le imposte dirette.

Ulteriori chiarimenti sono forniti su specifici aspetti, come l'esclusione dall'applicazione degli ISA per l'inizio dell'attività agrituristica, distinguendo tra reddito agrario e d'impresa. La Circolare conclude con una rassegna delle norme e prassi di riferimento relativa agli ISA.

✓ **Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ([Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024](#))**

La Circolare n.16 dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2024 fornisce indicazioni operative sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dall'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 ("Decreto Agevolazioni"). Si tratta delle nuove regole, in vigore dal 1 luglio 2024, riguardanti:

- l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
- l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione "orizzontale" per i contribuenti che abbiano carichi a ruolo affidati agli agenti della riscossione di importo superiore a 100.000 euro.

Fino al 30 giugno 2024 le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti venivano presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero)
- mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).

A partire dal 1 luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.

La Legge di Bilancio 2024 prima e il decreto Agevolazioni poi, sono intervenuti sull’art. 37 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, introducendo il nuovo comma 49-*quinquies*. In base a tale nuova previsione, in vigore dal 1 luglio 2024, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro. L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100 mila euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Rilevano, a tal fine, oltre al pagamento (anche parziale) dei citati debiti e la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso, anche la concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi, fino a quando per gli stessi non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio, nonché l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale, ai sensi dell’art. 31, comma 1, quarto periodo, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

Ai fini dell’esclusione l’Agenzia può avvalersi delle procedure di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-*ter* e 49-*quater* dell’art. 37 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

✓ **Mancato esercizio del potere accertativo – Effetti (Cassazione, sent. n. 15436 del 3 giugno 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15436/2024, ha stabilito che le attività di verifica e di controllo documentale rimaste al mero stadio di attività istruttoria, e non sfociate in un atto di accertamento, sono di per sé insuscettibili di impedire un’ulteriore verifica, con diversa valutazione e successiva emissione di un avviso di accertamento, la cui validità non è condizionata dall’emersione di “nuovi elementi” richiesti dagli artt. 43, comma 4 e 57, comma 4, del Decreto IVA, ma unicamente nella diversa ipotesi di integrazione o modifica in aumento, mediante nuovo avviso, di un accertamento già compiuto.

✓ **Società di gestione del risparmio (SGR) – Responsabilità del debito IVA relativo al fondo comune estinto (Cassazione, sent. n. 16285 del 12 giugno 2024)**

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16285/2024 ha stabilito che, in caso di estinzione di un fondo comune di investimento, non si può configurare una diretta responsabilità della società di gestione del risparmio (“SGR”), che ha amministrato tale fondo, con riferimento al mancato pagamento dell’IVA, salvo che l’Agenzia delle Entrate non faccia valere un autonomo titolo di responsabilità.

Pertanto, la SGR non risponde con il proprio patrimonio, in via sussidiaria o solidale, degli eventuali debiti IVA che gravano sul fondo comune estinto. Infatti, la SGR è il soggetto passivo sotto il profilo meramente formale mentre, dal punto di vista sostanziale, è il fondo comune con il proprio patrimonio autonomo a rispondere dell’imposta.

UNIONE EUROPEA

- ✓ **Non configura stabile organizzazione ai fini IVA la società del gruppo che esegue lavorazioni sui beni della controllante estera (Corte di Giustizia UE, n. C – 533/22 del 13 giugno 2024)**

Nella sentenza relativa alla causa C-533/22, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'art. 44 della Direttiva 2006/112, come modificata dalla Direttiva 2018/1695, e l'art. 11 del Regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del luogo della prestazione di servizi, non sono rilevanti per stabilire che una società posseda una stabile organizzazione in un determinato Stato membro (i) né la circostanza che una società soggetta ad IVA che ha la sede della propria attività economica in uno Stato membro, destinataria di servizi di lavorazione forniti da una società stabilita in un altro Stato membro, disponga in quest'ultimo Stato membro di una struttura che partecipa alla cessione dei prodotti finiti risultanti da tali servizi di lavorazione, (ii) né il fatto che tali operazioni di cessione siano effettuate per la maggior parte al di fuori di detto Stato membro e che quelle in esso effettuate siano soggette all'IVA.

ASSONIME

- ✓ **Circolare n. 12/2024 - La dichiarazione dei redditi e dell'IRAP delle società di capitali 2024 e i relativi versamenti**

La Circolare n. 12/2024 affronta alcuni temi rilevanti in vista della predisposizione dei modelli di dichiarazione REDDITI SC 2024 e IRAP 2024. In particolare, la Circolare si sofferma sulle novità introdotte con riferimento ai termini e alle modalità di versamento dell'IRES e dell'IRAP nonché su alcuni documenti di prassi che hanno riscosso particolare interesse, ad esempio, con riferimento alla disciplina dell'ACE e della Super ACE, al trattamento fiscale dei costi di transazione sostenuti per realizzare le operazioni di riorganizzazione aziendale e alla disciplina fiscale degli errori contabili.

Con particolare riferimento ai termini di presentazione delle dichiarazioni, si ricorda che il Decreto Adempimenti ha disposto l'anticipazione, a regime, a partire dal 2 maggio 2024, del termine per la presentazione telematica dei modelli "REDDITI SC" e "IRAP" (i) dal 30 novembre al 30 settembre per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e (ii) dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, l'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 ha differito tali termini (i) al 15 ottobre 2024, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e (ii) al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Restano in vigore i termini di presentazione previgenti per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente al 2 maggio 2024.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5rs.it